



# COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr. 12254

Nr. 21/06 REG. ORD.

## ORDINANZA

### IL SINDACO

- Preso atto delle continue segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza e per la viabilità, conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche ;
- Accertato che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia ;
- Visto l'art. 43 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana il quale afferma che, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio, salvo nei luoghi a loro espressamente destinati ;
- Visto il DPR n. 320 del 8/2/54 contenente il Regolamento di Polizia Veterinaria ;
- Visto il D. L.vo n. 267/00 ( Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ), con particolare riferimento agli artt. N. 7/bis e n. 50 ;
- Vista la Legge n. 689/81 ;

### ORDINA

- Ai proprietari ed ai detentori di cani di applicare il guinzaglio ai cani, anche di piccola taglia, quando si trovano nelle vie del centro abitato o in altro luogo aperto al pubblico, e di non lasciarli vagare liberamente nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini pubblici, nei locali pubblici nonché in qualsiasi luogo pubblico eo aperto al pubblico.
- Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, rappresentazioni, manifestazioni pubbliche di ogni genere, i cani vanno tenuti al guinzaglio.
- E' consentito tenere liberi i cani, soltanto entro i limiti die luoghi privati e non aperti al pubblico,ed i proprietari devono in ogni caso assicurarne la custodia ed adottare tutte le misute adeguate per evitarne la fuga.

- Ai sensi dell'art. 7/bis dell D. L.vo n. 267/00, in caso di inosservanza alla presente Ordinanza, al trasgressore sarà applicata la sanzione amministrativa di 100,00 Euro.
- Le forze dell'ordine sono incaricate di fare rispettare la presente Ordinanza e di punire gli eventuali trasgressori secondo i termini di Legge
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, oppure, in via alternativa nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione, al Presidente della Repubblica

Dalla residenza Municipale li, 11 Dicembre 2006

Il Sindaco  
Prof. Carlo Portaluri